
Bonus Editoria: in scadenza al 31 gennaio 2022 le domande per il credito d'imposta

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 26 Gennaio 2022

Entro la data ultima del **31 gennaio 2022** è possibile presentare le **domande di ammissione** per l'anno **2020** e per l'anno **2021** al "*credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC*", parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte

Il **bonus editoria** è stato introdotto dal Decreto Legge n. 34/2020 (**Decreto Rilancio**), convertito con modificazioni, nella [legge n. 77/2020](#).

Anche la **Commissione europea** si è pronunciata sulla **compatibilità della misura agevolativa con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato** e, con la decisione n. C(2021) 7601 final, pubblicata in data 9 dicembre 2021 sul sito della stessa Commissione Europea, ha **approvato il credito di imposta per l'acquisto della carta** per gli **anni 2020 e 2021**, con **riferimento alle spese** sostenute, rispettivamente, negli anni **2019 e 2020**.

Bonus editoria: la gestione pratica del credito d'imposta

Come detto in premessa le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno tempo sino al **31 gennaio 2022** per presentare le domande di ammissione al credito d'imposta nella **misura del 10%** relativo alle spese sostenute, **rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020**, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.



Vediamo nel dettaglio i punti focali della normativa e la gestione pratica del credito d'imposta in oggetto:

Beneficiari del credito d'imposta

Si tratta delle imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale in uno Stato dell'Unione Europea;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia, ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
- indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione Ateco "58 Attività Editoriali" con le seguenti specificazioni: 58.13 (edizione di quotidiani) , 58.14 (edizione di riviste e periodici); iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

Spese ammissibili utili per il calcolo del credito d'imposta per le imprese editrici

Le spese ammesse sono quelle sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'art. 4, comma 183, legge n. 3501/2003, e con l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Nota: le spese sostenute devono essere certificate da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali o da una società di revisione (la certificazione, deve essere rilasciata per ciascun anno di riferimento dell'agevolazione e deve riguardare l'intero bilancio o i soli costi per l'acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020).

Calcolo del Credito d'imposta

Il credito di imposta spetta con le seguenti **modalità**:

- a. in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa;
- b. in caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste ammesse si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto; il credito d'imposta non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Incumulabilità del credito d'imposta

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, comma 1 e 2, legge n. 198/2016, e al Decreto Legislativo n. 70/2017.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata, per ciascun anno, entro il termine ultimo del **31 gennaio 2022** al Dipartimento per l'informazione e l'editoria dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica accedendo all'area del portale "impresainungiorno.gov.it" (necessita il possesso dello SPID

ovvero della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Per la domanda risulta necessaria la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000) e, in presenza di un *credito di imposta* superiore ai **150.000 euro**, la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia con l'indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti.

Nota: la dichiarazione sostitutiva deve essere redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la procedura telematica ed attestare le seguenti informazioni:

- *l'iscrizione dell'impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione;*
- *la sede legale dell'impresa e la residenza fiscale dell'impresa;*
- *che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;*
- *che l'impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, c. 1 e 2, legge n. 198/2016, e al D.Lgs. n. 70/2017;*
- *e che l'impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi;*
- *le testate edite, per le quali si chiede l'agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio;*
- *l'importo della spesa sostenuta, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l'agevolazione, e l'elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;*
- *che la spesa per la carta per la quale si chiede l'agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;*
- *che i costi sostenuti, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite risultano evidenziati nella apposita certificazione del bilancio redatta per l'anno 2019 e per l'anno 2020 ovvero risultano evidenziate nell'apposita certificazione dei costi redatta da soggetto*

iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

NdR: Potrebbe interessarti anche...[Bonus librerie anno 2020: domande entro il 29 ottobre 2021](#)

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 26 gennaio 2022